



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

PARCO ADAMELLO

NUMERO GENERALE	471
DATA	03/09/2024

OGGETTO :

RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURALE DELLA CICLOVIA DELL'OGLIO IN VALLE CAMONICA ATTRAVERSO INTERVENTI DI NUOVE REALIZZAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA. STRALCIO 2 - TRATTO 4A - LOCALITÀ ISCLA IN MONNO E INCUDINE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI SPECIALI A FAVORE DELLA MONTAGNA DI CUI AL FONDO RIPRESA ECONOMICA REGIONE LOMBARDIA - DGR 30 NOVEMBRE 2020 N. XI/3962.

NUOVE REALIZZAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'AMBITO DELLA CICLOVIA DELL'OGLIO IN VALLE CAMONICA E DI POTENZIAMENTO STRUTTURALE E INFRASTRUTTURALE ALL'INTERNO DEL PARCO REGIONALE

DELL'ADAMELLO"

**CUP: G57H21023930002; CIG PADRE: 9616737E69 - CIG
DERIVATO: B24BF607C5.**

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PARCO ADAMELLO E TUTELA AMBIENTALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 24 in data 27.12.2023, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2024/2026;
- con deliberazione assembleare n. 25 in data 27.12.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2024/2026;
- con Decreto del Presidente n. 1/2024 in data 08.01.2024 prot. 202, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2024
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 08.01.2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
- con Convenzione in data 30.04.2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30.04.2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27.12.2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

VISTA la deliberazione assembleare n. 6 in data 02/05/2024 inerente all'approvazione del Rendiconto di Gestione dell'esercizio finanziario 2023;

VISTA la deliberazione assembleare n. 7 in data 02/05/2024 inerente all'approvazione della variazione al bilancio di previsione 2024/2026;

PREMESSO CHE nell'ambito del fondo "Interventi per la ripresa economica" di cui alla Legge Regionale 4 maggio 2020 n° 9, finalizzato a garantire il sostegno agli investimenti regionali quale misura per fronteggiare le conseguenze negative sull'economia del territorio lombardo derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19, la Comunità Montana di Valle Camonica ha ottenuto (rif. DGR 30/11/2020 n° 3962 e Decreto del Dirigente della U.O. Interventi di sviluppo dei territori montani, risorse energetiche e rapporti con le province autonome n° 10689 del 03/08/2021) un contributo da parte di Regione Lombardia ammontante ad € 2.628.783,52 finalizzato alla riqualificazione infrastrutturale della Ciclovía dell'Oglio in Valle Camonica, attraverso nuove realizzazioni e manutenzione straordinaria;

VISTA la Deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità Montana di Valle Camonica n. 200 del 06/11/2023 di approvazione del progetto definitivo avente ad oggetto: *"Riqualificazione infrastrutturale della ciclovía dell'Oglio in Valle Camonica attraverso interventi di nuove realizzazioni e manutenzione straordinaria – Stralcio 2 – Tratto 4A – Località Iscla in Monno e Incudine"*, progetto redatto dal Raggruppamento temporaneo di professionisti L&S Engineering e Foppoli Moretta e Associati per un importo complessivo di € 1.525.000,00;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 367 in data 08/07/2024 con la quale si affidavano i lavori di *"Riqualificazione infrastrutturale della ciclovía dell'Oglio in Valle Camonica attraverso interventi di nuove realizzazioni e manutenzione straordinaria – Stralcio 2 – Tratto 4A – Località Iscla in Monno e Incudine"*, all'operatore economico ETS EcoTecnologie Stradali S.r.l. (C.F. e P.IVA 01413200336), con sede in Località Cà Trebbia snc a Gossolengo (PC), per un importo contrattuale al netto del ribasso offerto del 8.33% pari a €

1.012.623,34 oltre oneri della sicurezza pari a € 39.159,29 per un totale complessivo di € 1.051.782,63 esclusa IVA (10%) nell'ambito dell'accordo quadro di cui alla propria precedente determinazione n° 232 in data 10/05/2023;

VISTO il contratto attuativo in data 06/08/2024 rep. n. 1231/2024, registrato a Brescia in data 06/08/2024 al n. 40914 serie 1T;

VISTA la richiesta di autorizzazione al subappalto espressa dalla ditta appaltatrice dei lavori in oggetto ETS EcoTecnologie Stradali S.r.l. con sede in Località Cà Trebbia snc, Gossolengo (PC) pervenuta in data 07/08/2024 al prot. n. 0009029 e integrazione in data 21/08/2024 prot. n. 0009366 a favore della ditta F.lli Trentini s.r.l. con sede in Via Artigiani, 25 - 25040 Corteno Golgi (BS) C.F. 01811490174 - P.IVA: 00656400983 per l'esecuzione dei lavori di movimenti terra, realizzazione scogliere, selciati e opere in cemento armato - categoria OG3, per un importo complessivo presunto a misura di € 300.000,00 (comprensivo di € 6.000,00 per oneri della sicurezza) oltre all'IVA;

ATTESO che il sopracitato contratto di accordo quadro è stato stipulato ai sensi del D.Lgs 50 del 18/04/2016 e visto l'articolo 105 del D.lgs. 50 del 18/04/2016 che regola le modalità ed i termini per il subappalto di lavori pubblici;

CONSIDERATO che all'atto dell'offerta l'impresa appaltatrice ha specificato le opere oggetto di eventuale subappalto e che le richieste risultano conformi a quanto indicato in sede di offerta;

VISTO il contratto di subappalto sottoscritto dalle parti in data 07/08/2024, pervenuto al protocollo dell'Ente in data 07/08/2024, al n. 0009029;

OSSERVATO che, come riportato nel sopracitato contratto di subappalto (rif. art.7), la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite ai sensi dell'art 105 comma 13 lettera c) che, testualmente, ne prevede la possibilità «su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.»

RILEVATO che l'impresa appaltatrice deve indicare nel cartello di cantiere i nominativi delle imprese subappaltatrici;

VISTA la documentazione allegata alla richiesta di subappalto dalla quale si rileva che la ditta indicata per il subappalto è regolarmente qualificata per categoria e classifica adeguata alla tipologia e importo delle opere per le quali si richiede il subappalto, è regolarmente iscritta al competente Registro delle imprese ed è nel libero esercizio della propria attività e non sussistono impedimenti per la partecipazione a gare pubbliche;

RICHIAMATA la circolare Ministero dell'Interno n. 11001/119/12 del 14/08/2013 la quale chiarisce che, nel caso in cui un'impresa abbia richiesto di mantenere l'iscrizione nella white List nei termini previsti dalla legge e «gli accertamenti antimafia si protraggano oltre la data di validità della white list, essa mantiene la propria efficacia e la Prefettura competente provvede a dare conto di ciò nell'apposita voce (aggiornamento in corso) dell'elenco [...] Allegato A».

VERIFICATO, altresì, tramite visura on-line sul sito della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Brescia del 28/08/2024, che la ditta F.Ili Trentini s.r.l. presenta iscrizione nella White List in corso di aggiornamento (con iscrizione scaduta il 31/03/2023) e pertanto, per quanto sopra, l'iscrizione mantiene la propria efficacia;

PRESO ATTO che la verifica dei requisiti, attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico FVOE 2.0 è stata evasa con esito positivo e che le autodichiarazioni rese dal subappaltatore sono state confermate;

CONSIDERATO che il Responsabile unico del procedimento ha esaminato la documentazione relativa alla ditta proposta come subappaltatrice e ne ha riscontrato la regolarità rispetto alla normativa vigente;

RITENUTO che nulla osti e, pertanto, di autorizzare il subappalto richiesto che concorda con quanto indicato in sede di offerta;

ACCLARATO che la somma complessiva di € 1.156.960,89 per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi è stata impegnata con Determinazione del Responsabile del Servizio Parco Adamello e tutela ambientale n. 367 in data 08/07/2024 al capitolo 2559/0 del Piano esecutivo di gestione dell'Ente;

EVIDENZIATO che, con determinazione n. 549 del 02/12/2022 a firma del Responsabile del servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale è stato affidato il servizio di direzione dei lavori in oggetto al Raggruppamento Temporaneo L&S Engineering e Foppoli Moretta e Associati;

RICHIAMATI:

- il D.lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011;
- il D.lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO:

- che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione

DETERMINA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di autorizzare la ditta ETS EcoTecnologie Stradali S.r.l., appaltatrice dei lavori in oggetto, all'affidamento in subappalto dei lavori e/o delle opere sopra specificate alla ditta F.lli Trentini s.r.l. con sede in Via Artigiani, 25 25040 Corteno Golgi (BS) C.F. 01811490174 - P.IVA 00656400983 per un importo complessivo di € 300.000,00 oltre all'IVA;
3. di dare atto che la somma in questione è impegnata con Determinazione del Responsabile del Servizio Parco Adamello e tutela ambientale n. 367 in data 08/07/2024 nell'ambito della somma complessiva di € 1.156.960,89 per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi e con imputazione al capitolo 2559/0 del Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente;
4. di prendere atto che, come riportato nel contratto di subappalto (rif. art.7), sottoscritto dalle parti in data 07/08/2024 e pervenuto al protocollo dell'Ente in data 07/08/2024 al n. 0009029, la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite ai sensi dell'art 105 comma 13 lettera c) che, testualmente, ne prevede la possibilità «su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.»;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, saranno assolti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
6. di stabilire che l'impresa appaltatrice deve indicare nel cartello di cantiere il nominativo dell'impresa subappaltatrice;
7. di trasmettere copia della presente alla ditta appaltatrice e alla ditta subappaltatrice;
8. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parco Adamello
Guido Pietro Calvi / InfoCert S.p.A.